

INDICE**TITOLO I****DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE**

Art. 1. <i>Campo di applicazione</i>	<i>pag.3</i>
Art. 2. <i>Contenuti del piano</i>	<i>pag.3</i>
Art. 3. <i>Zone ricomprese nella classe I</i>	<i>pag.5</i>
Art. 4. <i>Zone ricomprese in classe II, III e IV</i>	<i>pag.5</i>
Art. 5. <i>Zone ricomprese in classe V e VI</i>	<i>pag.6</i>
Art. 6. <i>Prescrizioni per le sorgenti sonore</i>	<i>pag.7</i>
Art. 7. <i>Aggiornamento e rapporto con gli altri strumenti e atti di pianificazione</i>	<i>pag.7</i>
Art. 8. <i>Aree di cava</i>	<i>pag.8</i>
Art. 9. <i>Classificazione zona viaria</i>	<i>pag.8</i>
Art. 10. <i>Congruità tra zone acustiche</i>	<i>pag.10</i>
Art. 11. <i>Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali</i>	<i>pag.11</i>
Art. 12. <i>Piste motoristiche</i>	<i>pag.11</i>

TITOLO II**ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE**

Art. 13. <i>Disciplina del piano di risanamento acustico comunale</i>	<i>pag.12</i>
Art. 14. <i>Disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>	<i>pag.12</i>
Art. 15. <i>Disciplina di clima acustico</i>	<i>pag.13</i>
Art. 16. <i>Disciplina di impatto acustico</i>	<i>pag.14</i>
Art. 17. <i>Disciplina del piano di risanamento acustico delle imprese</i>	<i>pag.15</i>

TITOLO III**ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO**

Art. 18. <i>Definizione</i>	<i>pag.17</i>
-----------------------------	---------------

Art. 19. *Cantieri edili, stradali ed assimilabili* pag.17

Art. 20. *Prescrizioni per la coltivazione della discarica e depositi di materiali primi e secondi* pag.20

Art. 21. *Attività agricole* pag.20

Art. 22. *Manifestazioni in luogo aperto al pubblico* pag.20

Art. 23. *Disciplina per il rilascio di autorizzazione per attività a carattere stagionale* pag.22

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24. *Sanzioni* pag.24

ALLEGATO 1 pag.25

ALLEGATO 2 pag.29

TITOLO I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni sono dettate in applicazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995, n. 447 (successivamente nominata L.Q.), della Legge Regionale n.8 del 06.06.2002 (successivamente nominata L.R.) e del Regolamento Regionale 13.08.2004, n° 1 (successivamente nominato R.R.)
2. Il Piano di classificazione acustica è composto dalla seguente documentazione:
 - **Relazione tecnica** illustrante le scelte adottate, le precisazioni e le integrazioni riferite alle specificità locali;
 - **Elaborati grafici** su supporto cartaceo e informatizzato (n.2 tavole in scala 1:10.000 denominate P.A.01 e P.A.02 e n.1 tavola in scala 1:2.000 denominata P.A.03);
 - **Norme Tecniche di attuazione.**
3. Il Piano integra il Piano Regolatore Generale, parte operativa, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente esterno, gli ambienti abitativi e la salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

Articolo 2 - Contenuti del Piano

1. Ai fini dell'applicazioni delle presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 e dal R. R.
2. Dette classi acustiche sono identificate sulla base:
 - a) delle destinazioni d'uso e delle infrastrutture previste dal Piano Regolatore Generale;
 - b) della effettiva condizione d'uso del territorio;
 - c) della situazione topografica esistente;
 - d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.
3. Il Piano individua altresì le aree destinate ad attività rumorose temporanee, così come definite all'articolo 10 delle presenti norme.
4. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno e notturno, secondo le definizioni di cui alla L.Q., specificati nelle seguenti:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - IN dB(A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
III- AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV- AREE AD INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
III- AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV- AREE AD INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge:

VALORI DI QUALITÀ -IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
III- AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV- AREE AD INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Articolo 3 - Zone ricomprese nella classe I

1. Nella "classe I" rientrano le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici. Non sono state incluse in questa classe le piccole aree verdi pubbliche di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi e le aree edificate ricadenti in aree naturali protette.
2. In accordo con le indicazioni di cui al R.R., art. 3, le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza, tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali sono ricompresi nella classe corrispondente alla zona circostante, purché non si tratti delle classi V o VI.
3. Le aree cimiteriali appartengono alla classe propria dell'area circostante, di norma inserite in classe II.
4. E' stato inserito nella classe I il centro termale di Triponzo.

In ottemperanza all'art.2, comma 4 del R.R., qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 8 della L.R.; il comune di Cerreto di Spoleto non ha fissato valori di qualità inferiori rispetto alla tabella di cui al precedente articolo delle presenti norme.

Articolo 4 - Zone ricomprese in classe II, III e IV

Per l'attribuzione delle "classi II, III e IV" sono stati considerati i parametri di valutazione indicati dal R.R.:

1. la densità di popolazione;
2. la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
3. la densità di attività artigianali;
4. il volume di traffico stradale.

Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.

Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, ricadono in classe IV.

Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono sono inserite in una classe non inferiore alla classe IV.

Laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R., è risultata un'eccessiva frammentazione acustica del territorio, sono state accorpate le aree limitrofe in un'unica classe, privilegiando comunque la tutela dall'inquinamento acustico.

L'applicazione del metodo qualitativo ha determinato l'assegnazione delle classi esposte di seguito.

Classe II:

Componenti naturalistiche: zone boscate, laddove non classificate in classe III a seguito dei criteri di omogeneizzazione del territorio definiti dal R.R. e centri abitati storici minori.

Classe III:

Uso produttivo del suolo:

Zone di particolare interesse agricolo; Zone agricole;

Perimetro di azienda agrituristica venatoria;

Parcheggi e mobilità alternativa;

Parcheggi di uso pubblico;

Parcheggi pubblici esistenti e di progetto;

Servizi pubblici urbani e territoriali, esistenti e di progetto, distinti in:

- Sedi amministrative pubbliche;
- Attrezzature di ordine pubblico, sicurezza e militari;
- Servizi pubblici di livello locale, esistenti e di progetto: attrezzature di interesse comune;

Impianti e infrastrutture tecnologiche, distinti in:

- Centrali di trasformazione;
- Impianti per la distribuzione carburanti;
- Impianti sportivi pubblici di grande affluenza;
- Aree attrezzate polivalenti (attività circensi, attività fieristico-espositive, etc.).
- Attrezzature: Centro Agroalimentare;
- Ambiti per attività culturali, sportive e del tempo libero;
- Attività commerciali oltre i 2500 mq.

Classe IV:

Ricadono in questa classe:

- zone artigianali di Ponte Sargano e Loc. Vignole.

Articolo 5 - Zone ricomprese in classe V e VI

La classe V comprende insediamenti di tipo industriale e artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale e artigianale; in tale contesto sono compresi anche gli edifici di pertinenza dell'attività produttiva.

Non è stato riscontrato alcuna parte di territorio comunale ricadente in classe V e VI.

Articolo 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1 All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

a) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima.

b) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofa.

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili, ossia ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

c) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97).

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno.
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni, nel caso del territorio di Cerreto di Spoleto, non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalla infrastruttura stradale ex statale 209;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

2. Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Articolo 7 - Aggiornamento e rapporto con gli altri strumenti e atti di pianificazione

1. L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale; pertanto, in occasione della formazione di Piani programmatici ed eventuali varianti, deve essere verificata e, qualora necessario, eventualmente aggiornata la classificazione acustica.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Piano ogni programma o atto amministrativo comunale sono predisposti e approvati in conformità al medesimo Piano di Classificazione Acustica e non possono modificarne i contenuti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
- 3 In occasione della formazione di ciascun piano o ogni sua variante relativamente agli ambiti interessati e alle aree confinanti, deve essere verificata ed eventualmente aggiornata la Classificazione Acustica, in base agli effettivi carichi insediabili e alla localizzazione degli usi in progetto.
4. In sede di Piani programmatici, nonché di Permesso di Costruire o D.I.A. possono essere apportare rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle zone, dei perimetri e di ogni altro elemento territoriale, comunque denominato, operate dalla cartografia. Tali rettifiche possono derivare anche da una più attenta considerazione dell'assetto catastale ovvero da rilevazioni topografiche che mettano in evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere piccole porzioni di territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell'ambito o della zona perimetrata. Tali rettifiche devono essere adeguatamente rappresentate in appositi elaborati cartografici, con l'indicazione delle motivazioni di ciascuna di esse e l'attestazione che non impediscono o rendono più gravoso il raggiungimento degli obiettivi di qualità acustica fissati.
5. L'adozione dell'aggiornamento della Classificazione Acustica interviene contestualmente all'atto di adozione dei Piani programmatici ed eventuali varianti che siano influenti nella presente Classificazione Acustica.
6. La Classificazione Acustica e relative Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

Articolo 8 - Aree di cava

1. L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione nonché dai relativi atti progettuali.
2. Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. La classe di appartenenza delle aree di cava è la Classe IV: questa è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva, oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali specifiche autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Allo stato attuale non sono state riscontrate aree di cava nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto.

Articolo 9 – Classificazione della rete viaria

1. La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992), delle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.
2. La classificazione si basa esclusivamente sulla definizione delle stesse attualmente vigente. Sulla base di quanto specificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30.03.2004, n.142, è definita "fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a

partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore", come specificato nelle tabelle di seguito riportate.

Per tutte le strade urbane di quartiere, interquartiere e per le strade locali (rispettivamente tipo "e" ed "f" della classificazione), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è pari a 30 metri. I limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli previsti dalla classificazione acustica per la classe in cui ricadono.

3. Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza di cui al DPR 30/3/2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447" non concorre alla determinazione dei valori di immissione di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

4. Alle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 14/11/1997.

5. All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica. Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

6. Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di rumore derivante dal traffico veicolare, all'interno delle fasce di pertinenza, sono quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 142/2004, di seguito riportate, secondo il tipo di strada (classificazione stradale), l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza calcolata a partire dal confine stradale e la caratteristica dei ricettori.

7. A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo le indicazioni del DPR n° 142 del 30/03/2004; tale rappresentazione tiene conto della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.).

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade di nuova realizzazione (Allegato 1, tab. 1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTIOTIPIA FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica			
F – locale		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica			

- per le scuole vale il solo limite diurno

Classificazione della rete viaria-ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

(Allegato 1, tab. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F – locale		30				

- per le scuole vale il solo limite diurno

Il comune di Cerreto di Spoleto è attraversato dalla ex statale 209 Valnerina ed a questa è stata attribuita le fasce di pertinenza appartenenti alle strade extraurbane Cb (FASCIA A di ampiezza 100 m FASCIA B di ampiezza 50 m).

Articolo 10 - Contiguità tra zone acustiche

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal R.R., tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a 5 dB(A) sono di norma identificate, a scalare, zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche che consentono situazioni di adiacenza diretta.

2. Nei casi in cui quanto stabilito al precedente comma 1 non risulti possibile, tale condizione è evidenziata in cartografia, mediante apposito tratto grafico. Le aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite e delimitano una porzione di territorio nella quale saranno previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito del piano comunale di risanamento, per contenere gli effetti del rumore.

Articolo 11 - *Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali*

1. La proposta di classificazione adottata dal Consiglio Comunale di Cerreto di Spoleto è trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti.
2. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dalla proposta di classificazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni sia al Comune di Perugia che alla Provincia.
3. Le procedure per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti o conseguenti al mancato recepimento sono definite dall'articolo 7 del R.R..

Articolo 12 - *Piste motoristiche*

1. Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.
2. Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dalla Classificazione Acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art. 4 dello stesso decreto.

TITOLO II

ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

Articolo 13 - *Disciplina del piano di risanamento acustico comunale*

1. Entro un anno dall'approvazione del Piano di classificazione in zone acustiche, devono essere effettuati i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio. Qualora:

- si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g, della L.Q.;
- non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di 5 dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a Comuni confinanti;

2. Entro due anni dall'approvazione del Piano di classificazione acustica, dovrà essere approvato il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9 della L.R., che dovrà contenere:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, la stessa scala del PRG Parte strutturale e Parte operativa;
- il confronto con i limiti di zona di cui al Piano di classificazione in zone acustiche;
- l'individuazione dei soggetti a cui deve competere l'intervento di risanamento;
- l'indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'allegato D del R.R., delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- la stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. Il Piano di risanamento acustico, sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali, deve essere aggiornato con cadenza quinquennale. Qualora venisse accertato il superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 194, comma 2, lett. a, il Piano di risanamento acustico deve essere aggiornato entro centottanta giorni.

4. Il Piano urbano del traffico e il PRG Parte operativa, devono essere adeguati, anche mediante variante, agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

Articolo 14 - *Disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici*

1. I progetti relativi agli interventi di Nuova costruzione e di Ristrutturazione Urbanistica devono essere corredati dal progetto acustico redatto devono essere corredati del progetto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da progettista dell'edificio (secondo quanto previsto dalla L.R 8 del 2/05/06) nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

2. Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica necessaria per il rilascio del titolo abilitativo. Esso deve definire le caratteristiche costruttive dell'edificio specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. All'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori deve sottoscrivere una certificazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico al fine del rilascio del Certificato di Agibilità.

Articolo 15 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2. Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della Legge Regionale 8/2002, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione, modifica o potenziamento delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge 447/1995:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani e territoriali;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
- aviosuperfici, eliporti;
- strade, delle classi da B ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- piani di recupero urbano
- impianti sportivi e ricreativi.

3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la Legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le fasce di pertinenza acustica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 e per le classi di classificazione acustica che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.

4. Lo studio previsionale di clima acustico deve contenere la caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di

rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche; la documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991; la verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere; eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Articolo 16 - Disciplina di impatto acustico

1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R., le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:
 - aviosuperfici, eliporti;
 - strade extraurbane secondarie, strade urbane di quartiere e strade locali, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti adibiti ad attività produttive;
 - impianti adibiti ad attività sportive;
 - impianti adibiti ad attività ricreative;
 - postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. La documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di progetto.
4. La valutazione d'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui art.18 della L.R..
5. La documentazione di impatto acustico deve contenere:
 - la descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
 - la descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
 - la verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
 - la caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
 - la caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove

sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

- la verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

6. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

Articolo 17 - *Disciplina del piano di risanamento acustico delle imprese*

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi, che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente, devono presentare al Comune, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di classificazione in zone acustiche, apposito Piano di risanamento acustico.

2. Per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n. 761/2001 il termine di sei mesi, di cui al comma 1, viene esteso a dodici mesi.

3. Il Piano di risanamento acustico, deve contenere:

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte ed alle sorgenti sonore utilizzate;
- l'indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nel Piano di classificazione in zone acustiche, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;
- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;
- gli indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

4. La valutazione d'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui art.18 della L.R..

5. Il Comune, con il supporto tecnico dell'ARPA, deve valutare la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

6. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al comma 5 e, anche, formando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione, deve autorizzare il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il Piano di risanamento si intende approvato.

7. Il Piano di risanamento acustico approvato deve essere attuato, dai soggetti proponenti, nelle modalità e termini in esso indicati. I lavori devono iniziare, previa comunicazione al Comune, entro i successivi trenta giorni dall'approvazione.
8. Il direttore dei lavori, al termine degli interventi, deve trasmettere al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

TITOLO III

ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 18 - Definizione -

1. Sono definite attività rumorose temporanee, ai sensi della L.R. art.14 le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività.
2. Le attività temporanee sono disciplinate dal Titolo V del R.R. Art.li 12.13.14 e 15.
3. Per tali attività il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale, prescrivendo le misure da adottare per ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. I limiti acustici si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come unica sorgente e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori maggiormente disturbati o più vicini. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal D.M. del 16 marzo 1998.
4. Rientrano nella categoria di attività rumorose temporanee:
 - cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - attività agricole;
 - manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico quali concerti, spettacoli, feste popolari, luna-park, manifestazioni sportive ed assimilabili;
 - particolari sorgenti sonore come macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.
5. Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.
6. Al fine di quanto disciplinato dal presente punto, non è inoltre considerato il rumore prodotto dalle campane delle chiese, qualora strettamente correlato alle normali funzioni religiose.
7. Salvo eventuali prescrizioni particolari indicate dal Comune, nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere rispettata la disciplina di cui agli articoli 19, 20 e 21 delle presenti Norme.

Articolo 19 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili: richiesta autorizzazione in deroga

1. Le macchine e gli impianti in uso nei cantieri edili dovranno essere conformi alla marcatura CE recepita dalla normativa nazionale; per tali attività il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale con la presente classificazione acustica del territorio
2. **Le lavorazioni, nel caso di cantieri edili, stradali ed assimilabili potranno essere svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 19.00.**

3. Nel caso di utilizzo di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche: **tali attività possono di norma essere effettuate nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.**

Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purchè di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri o simili.

5. Durante gli orari di cui al comma 3 è consentito l'uso di macchine rumorose qualora:

- non venga superato il limite di 70.0 dB LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti in facciata all'edificio residenziale più esposto;
- ai cantieri per opere di ristrutturazioni interne o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 65.0 dB LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo più disturbato dell'edificio interessato, misurato a finestre chiuse.

6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
- b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
- c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
- d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
- e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Autorizzazioni

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.
4. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.
6. Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas viabilità e ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica ecc.), attività che non sono soggette a limitazioni di orario e ad adempimenti.
7. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, non assoggettate a preventiva acquisizione di titolo autorizzativo edilizio, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui sopra necessita di autorizzazione da richiedere al Comune o allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere formulata secondo quanto indicato dall'art. 14 del R.R. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
8. Le istanze per l'autorizzazione di cui ai punti precedenti possono essere presentate contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività, con eventuale relazione tecnica di impatto acustico.

Attività di cantiere non soggette ad autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di zona.

1. Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. Si intendono altresì attività per le quali la deroga è ammessa, prescindendo dalla autorizzazione del sindaco, i servizi pubblici essenziali, quali la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti solidi urbani o assimilabili, la pulizia e l'espurgo delle linee fognarie e i manufatti a questi collegati; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocimento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

Articolo 20 – Prescrizione per la coltivazione della discarica e depositi di materiali primi e secondi

1. Al piano di coltivazione della discarica e dei depositi di materiali riutilizzati e provenienti da demolizioni e/o escavazioni, dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di coltivazione e di stoccaggio/lavorazione e in prossimità degli edifici abitati più vicini.
2. In presenza di edifici abitati l'attività di lavorazione non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 metri; distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizioni che per particolari accorgimenti nella caratterizzazione sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione della zona di appartenenza.

Articolo 21 - Attività agricole

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di specifica autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento delle attività. Si precisa che devono comunque essere contemporaneamente soddisfatti i requisiti di temporaneità, stagionalità ed impiego di macchinari mobili.

Articolo 22 - Manifestazioni in luogo aperto al pubblico

1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Aree per attività temporanee

2. Le aree adibite ad attività temporanee sono di volta in volta stabilite dalla Amministrazione su richiesta del proponente, in funzione delle specifiche caratteristiche delle attività che ivi si svolgeranno, in grado di consentirne lo svolgimento senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.
3. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito lo svolgimento di attività temporanee solo al di fuori del normale orario scolastico.

Orari e durata

4. Il limite orario per lo svolgimento di dette attività, è fissato nelle ore 24:00. Per le attività all'aperto quali i concerti, è prevista una durata massima di 3 giornate e di quattro ore all'interno della stessa giornata. Per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, è prevista una durata massima di 15 giorni e di quattro ore all'interno della stessa giornata.

Limiti massimi

5. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai comuni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/1995 devono rispettare il limite di 70.0 dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto; nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

- a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 85.0 dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;
- b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 70.0 dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.

6. Le modalità di misura del LAeq sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti.

Autorizzazione

Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni è necessaria autorizzazione di pubblico spettacolo da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente:

- Descrizione dell'attività: descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritto al punto 2 del presente articolo; specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad esse confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla classe di cui alla Tabelle in allegato, desumibile dal documento di Classificazione Acustica del Comune.
- Descrizione delle sorgenti di rumore: analisi dell'attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore (impianti di amplificazione e diffusione sonora, impianti di condizionamento) che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad es. indicazione della potenza sonora, direttività, etc.) con individuazione delle stesse mediante prospetti, indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività di carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua;

- Soggetti riceventi: indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità, degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, etc.).
- Livelli di rumore ambientale esistenti e livelli previsti: valutazione, dedotta analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, etc.) del livello del rumore ambientale (in presenza della sorgente sonora prodotta dall'attività) e del livello del rumore residuo all'interno degli ambienti di vita dei recettori più esposti.
- Descrizione degli interventi: descrizione degli interventi adottati per contenere le emissioni rumorose negli ambienti esterni (interventi strutturali: insonorizzazioni, etc. – interventi agli impianti: regolazione livello sonoro, etc.), supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dell'emissione rumorosa nonché l'entità prevedibile della riduzione stessa.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
- Firma del Tecnico competente in Acustica (ai sensi della Legge n. 447/95).
- planimetria di scala adeguata (almeno 1:500) comprendente la piantina dell'area di interesse o del locale con indicate tutte le sorgenti sonore significative e le possibili vie fuga del rumore (finestre, etc.);
- Planimetria in scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'area o il locale, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti edificate e non, l'ubicazione dei soggetti ricettori più esposti.
- Planimetria di PRG con indicate le destinazioni d'uso del territorio e stralcio della Classificazione Acustica comunale per l'area di interesse.

Le attività di svolgimento di fuochi d'artificio possono essere svolte solo nell'ambito delle manifestazioni sopra richiamate e sono soggette a specifica autorizzazione; tale autorizzazione si intende richiesta all'interno del procedimento principale e potrà essere espressa nel medesimo provvedimento autorizzativo riguardante la manifestazione in cui i fuochi d'artificio sono programmati.

Articolo 23 - *Disciplina per il rilascio di autorizzazione per attività a carattere stagionale*

1. Con tale dicitura sono da intendersi quelle attività operanti stabilmente nel territorio del Comune di Cerreto di Spoleto che per il periodo turistico intendono svolgere attività al di fuori di quella licenziata che possano produrre rumore, quali attività di piano bar, musica o comunque dislocazione di tavoli all'aperto e/o attività che implicino affluenza di pubblico.

2. Per tale attività l'Amministrazione richiede domanda di autorizzazione nel rispetto delle norme e modalità sopra richiamate (ALLEGATO 1). L'autorizzazione *ha validità permanente ed è associata alla licenza del richiedente.*

3. Qualora, a carattere stagionale, nel caso in cui ai fini di intrattenimento non sia possibile rispettare i limiti stabiliti nel presente articolo, per motivi eccezionali e documentabili, i responsabili della manifestazione, possono richiedere autorizzazione in deroga contestualmente alla richiesta di cui sopra.

4. La deroga ai limiti acustici di zona è concedibile nel periodo che va dalla prima domenica di maggio all'ultima domenica di settembre.

5. L'autorizzazione rilasciata decade e va presentata nuovamente istanza se la stessa attività effettua mutamenti che implicano diversi limiti di immissione dell'attività stessa o ci sia comunque un cambiamento del nominativo del possessore della licenza (cambio gestione attività).

6. Qualora l'attività a carattere stagionale non supera i limiti della classe di appartenenza, sarà sufficiente una autocertificazione sottoscritta dal titolare dell'attività stessa. (Allegato 2).

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24 – Sanzioni

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione e/o autorizzazione comunale prevista dal presente Regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 258,23 a €uro 10.329,14, in proporzione all'intervento attuato.

In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, con riferimento all'art. 16 comma 1), il comune applica le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 comma 3) della Legge 447/1995.

ALLEGATO 1

Previsione di Impatto Acustico

Publici esercizi e attività commerciali

Richiesta per il rilascio di autorizzazione in deroga per attività a carattere stagionale.
(Art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di classificazione del Comune di Cerreto di Spoleto)

Avvertenza: la presente valutazione deve essere redatta da un “tecnico competente in acustica”, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95 e coconfirmato dal richiedente la richiesta in deroga.

Spett.le Comune di CERRETO DI SPOLETO
Piazza Pontano, 18
06041 – Cerreto di Spoleto (PG)

Oggetto: Previsione di impatto acustico – Richiesta per il rilascio di autorizzazione in deroga per attività di carattere stagionale ai sensi dell’art.22 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di classificazione del Comune di Cerreto di Spoleto

Il sottoscritto (Cognome e Nome), nato
a..... Prov. il..... residente
a..... Prov. Via....., n°.....,
titolare/legale rappresentante della ditta denominata.....,
P.IVA..... Tel..... Fax..... e-mail....., al
fine di rendere esauriente e veritiera informazione sulla valutazione di impatto acustico di cui in oggetto.
ATTIVITA':.....

Sito a Provincia di Perugia, Via....., n°
...

espone quanto segue:

1. Area di destinazione dell’insediamento

- Classe acustica....., così come previsto dal Piano di classificazione acustica approvato dal Comune, con i seguenti **limiti di emissione**:
diurno.....; notturno.....
e i seguenti **limiti di immissione**:
diurno.....; notturno.....

2. Disposizione e caratteristiche costruttive dell’attività

- Locali inseriti in edifici residenziali Sì No

- Locali strutturalmente connessi ad edifici residenziali Sì No
 Strutture portanti.....
 Serramenti (es., vetri doppi o singoli, doppie porte d'accesso, ecc.).....

 Tamponamenti (es., pareti doppie o singole, sistemi di isolamento acustico, ecc.).....

 Partizioni interne (es., laterizio, cartongesso, pareti mobili, ecc.).....

↪ 3. Sorgenti

L'impresa, nell'esercizio dell'attività utilizza le seguenti sorgenti di rumore **esterne**:

- a) N°..... impianti di aspirazione
 b) N°..... impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
 c) N°..... impianti di condizionamento e climatizzazione
 d) N°..... impianti di riscaldamento
 e) N°..... impianti di depurazione e anti-inquinamento (aria, acqua, ecc.)
 f) N°..... terminali di impianti di refrigerazione alimenti e bevande
 g) N°..... altoparlanti per diffusione sonora
 h) N°..... altri impianti.....
 i) Musica dal vivo
 l) Pertinenze esterne con permanenza di avventori.....
 m) Parcheggi (n° e posti auto).....
 n) Traffico indotto (valutaz. del presumibile volume di traffico).....
 o) Apparecchi radiotelevisivi.....
 p) Altro.....

e le seguenti sorgenti e/o attività **interne**, acusticamente significative:

- p) Apparecchi radiotelevisivi
 q) Impianto stereo per produzione musica diffusa
 r) Musica dal vivo
 s) N°..... altoparlanti per diffusione sonora
 t) Macchine e/o impianti di refrigerazione
 u) Altro.....

- L'esercizio permette la fruizione di programmi televisivi di **manifestazioni sportive ad abbonamento** (es., partite di calcio) Sì No

se sì, con le seguenti caratteristiche:

- all'interno e nelle pertinenze esterne solo all'interno solo all'esterno
 - Periodicità degli avvenimenti:.....
 - Durata media del singolo avvenimento.....

↪ 4. Caratteristiche d'esercizio

- N° massimo di avventori all'interno dei locali.....

- N° massimo di avventori all'esterno dei locali.....
- Orari di apertura al pubblico: dalle..... alle.....
- Esistono impianti a ciclo continuo (ex D.M. 11.12.96):
- Condizioni d'esercizio maggiormente rumorose (è possibile schematizzare mediante il richiamo alle lettere indicative delle sorgenti e delle attività elencate al punto 3)
.....
.....
.....
loro durata media.....

↻ 5. Area limitrofa all'insediamento (per un raggio di 100 m dall'insediamento)

- Classe acustica....., così come previsto dal Piano di classificazione acustica approvato dal Comune, con i seguenti **limiti di emissione**:
diurno.....; notturno.....
e i seguenti **limiti di immissione**:
diurno.....; notturno.....
- Distanza (in m) dagli edifici residenziali più vicini all'insediamento.....
- Distanza (in m) da siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici.....)

↻ 6. Interventi e/o modalità operative di mitigazione del rumore

- Misure per il contenimento del rumore emesso dagli impianti.....
.....
.....
- Misure per il contenimento del rumore antropico.....
.....
.....

↻ 7. Clima acustico dell'area

- Presenza di altre sorgenti di rumore significative ° Sì ° No
Tipologia (es., altri insediamenti produttivi, strade, centri commerciali, parcheggi, ecc.):.....
.....
.....

Considerato quanto sopra esposto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 DPR 455/00, il sottoscritto

RICHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga per attività di carattere stagionale ai sensi dell'art.19 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di classificazione del Comune di Cerreto di Spoleto.

Si allegano i documenti richiesti all'art.22 delle N.T.A. del Piano di Classificazione acustica del Comune di Cerreto di Spoleto.

Data.....

Firma
(Il tecnico competente in acustica)

Firma
(Il titolare della licenza)

ALLEGATO 2

Previsione di impatto acustico

Publici esercizi e attività commerciali

Autocertificazione

Avvertenza: E' consigliabile che la presente valutazione venga redatta da un "tecnico competente in acustica", ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95

Spett.le Comune di CERRETO
Piazza Pontano, 18
06041 – Cerreto di Spoleto (PG)

Oggetto: Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il sottoscritto (Cognome e Nome), nato
a..... Prov. il..... residente
a..... Prov. Via....., n°,
titolare/legale rappresentante della ditta denominata.....,
P.IVA..... Tel..... Fax..... e-mail.....,

al fine di rendere esauriente e veritiera informazione sulla valutazione di impatto acustico relativa al
nuovo insediamento (ovvero, all'ampliamento dell'insediamento esistente denominato:.....
.....
sito a Prov. in Via....., n°,

espone quanto segue:

➤ 1. Area di destinazione dell'insediamento

- Classe acustica....., così come previsto dal Piano di classificazione acustica approvato dal Comune, con i seguenti **limiti di emissione**:
diurno.....; notturno.....
e i seguenti **limiti di immissione**:
diurno.....; notturno.....

➤ 2. Disposizione e caratteristiche costruttive dell'insediamento

- Locali inseriti in edifici residenziali Sì No
 Locali strutturalmente connessi ad edifici residenziali Sì No
 Strutture portanti.....
 Serramenti (es., vetri doppi o singoli, doppie porte d'accesso, ecc.).....
 Tamponamenti (es., pareti doppie o singole, sistemi di isolamento acustico, ecc.).....

-

 Partizioni interne (es., laterizio, cartongesso, pareti mobili, ecc.).....

↪ 3. Sorgenti

L'impresa, nell'esercizio dell'attività utilizza le seguenti sorgenti di rumore **esterne**:

- a) N°..... impianti di aspirazione
- b) N°..... impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
- c) N°..... impianti di condizionamento e climatizzazione
- d) N°..... impianti di riscaldamento
- e) N°..... impianti di depurazione e anti-inquinamento (aria, acqua, ecc.)
- f) N°..... terminali di impianti di refrigerazione alimenti e bevande
- g) N°..... altoparlanti per diffusione sonora
- h) N°..... altri impianti.....
- i) Musica dal vivo
- l) Pertinenze esterne con permanenza di avventori.....
- m) Parcheggi (n° e posti auto).....
- n) Traffico indotto (valutaz. del presumibile volume di traffico).....
- o) Apparecchi radiotelevisivi.....
- p) Altro.....

e le seguenti sorgenti e/o attività **interne**, acusticamente significative:

- p) Apparecchi radiotelevisivi
- q) Impianto stereo per produzione musica diffusa
- r) Musica dal vivo
- s) N°..... altoparlanti per diffusione sonora
- t) Macchine e/o impianti di refrigerazione
- u) Altro.....

- L'esercizio permette la fruizione di programmi televisivi di **manifestazioni sportive ad abbonamento** (es., partite di calcio) Sì No

se sì, con le seguenti caratteristiche:

- all'interno e nelle pertinenze esterne solo all'interno solo all'esterno

- Periodicità degli avvenimenti:.....
- Durata media del singolo avvenimento.....

↪ 4. Caratteristiche d'esercizio

- N° massimo di avventori all'interno dei locali.....
- N° massimo di avventori all'esterno dei locali.....
- Orari di apertura al pubblico: dalle..... alle.....
- Esistono impianti a ciclo continuo (ex D.M. 11.12.96):
- Condizioni d'esercizio maggiormente rumorose (è possibile schematizzare mediante il richiamo alle lettere indicative delle sorgenti e delle attività elencate al punto 3)

.....

 loro durata media.....

↗ **5. Area limitrofa all'insediamento (per un raggio di 200 m dall'insediamento)**

- Zona urbanistica denominata....., ai sensi dell'art. 6 del DPCM 01.03.1991, avente i seguenti **limiti assoluti di zona**: diurno.....; notturno.....

ovvero:

- Classe acustica....., così come previsto dal Piano di classificazione acustica approvato dal Comune, con i seguenti **limiti di emissione**: diurno.....; notturno..... e i seguenti **limiti di immissione**: diurno.....; notturno.....
- Distanza (in m) dagli edifici residenziali più vicini all'insediamento.....
- Distanza (in m) da siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici.....)

↗ **6. Interventi e/o modalità operative di mitigazione del rumore**

- Misure per il contenimento del rumore emesso dagli impianti.....

- Misure per il contenimento del rumore antropico.....

↗ **7. Clima acustico dell'area**

- Presenza di altre sorgenti di rumore significative ° Sì ° No
 Tipologia (es., altri insediamenti produttivi, strade, centri commerciali, parcheggi, ecc.):.....

Considerato quanto sopra esposto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 DPR 455/00, il sottoscritto

DICHIARA

la compatibilità dell'attività sopra descritta con il clima acustico presente nell'area, senza superamenti dei limiti normativi in materia di rumore.

Data.....

Firma

(Il titolare della licenza)

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.